POLICY WHISTLEBLOWING
DEL GRUPPO DIGITAL VALUE

1. Premessa

La presente Policy disciplina il sistema di segnalazione delle violazioni "*whistleblowing"* adottata dal Gruppo Digital Value, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 delle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023, aggiornate in data 12 dicembre 2025 nonché della "Guida operativa per gli enti privati" in materia pubblicata da Confindustria nel maggio 2026.

La policy persegue le seguenti finalità:

- promuovere una cultura della trasparenza, dell'integrità e della responsabilità sociale all'interno del Gruppo Digital Value;
- garantire canali interni di segnalazione sicuri, riservati ed accessibili;
- tutelare la persona segnalante e dli altri soggetti protetti da atti ritorsivi;
- assicurare un corretto raccordo con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01.

2. Ambito di applicazione

2.1 Soggetti che possono effettuare una segnalazione

Sono legittimati a effettuare segnalazioni ai sensi della presente Policy indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto con il Gruppo:

- lavoratori subordinati
- lavoratori autonomi che operano nel contesto lavorativo del Gruppo

- collaboratori
- consulenti, liberi professionisti
- volontari e i tirocinanti retribuiti o non retribuiti
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- fornitori, sub-fornitori e partner che operano nel contesto lavorativo del Gruppo

La tutela si applica anche:

a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.2 Soggetti protetti diversi dal segnalante

La tutela prevista dalla presente Policy si estende, oltre che alla persona segnalante, ai seguenti soggetti:

a) ai facilitatori, persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
b) alle persone che sono legate alla persona segnalante, a colui che ha sporto la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o a colui che ha effettuato la

divulgazione pubblica da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora , nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

2.3 Oggetto della segnalazione

Costituiscono aggetto di segnalazione le informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, acuiste nell'ambito del contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo.

Tra queste, a titolo esemplificativo, possono elencarsi:

- violazioni del Modello 231;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi dell'Allegato 1 al D.lgs. 24/2023 (appalti pubblici, servizi finanziari, antiriciclaggio, protezione dell'ambiente, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, protezione dei dati)[1].

[1] Violazioni del diritto dell'UE: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE di cui all'Allegato 1 del d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento; sicurezza e conformità di prodotti; sicurezza dei trasposti; tutela dell'ambiente; sicurezza pubblica, protezione dei consumatoti,(act.);atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti,

2.4 Esclusioni

Non rientrano nell'applicazione della presente policy e non beneficiano delle tutele previste:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- le segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria da normative speciali;
- le segnalazioni manifestamente infondate, generiche o non circostanziate, prive di qualsiasi elemento fattuale di riferimento.

3.Contenuto e requisiti della segnalazione

Le segnalazioni hanno a oggetto fatti qualificati appresi nell'ambito del proprio contesto lavorativo interno o nei rapporti con il Gruppo Digital Value.

La segnalazione deve essere per quanto possibile circostanziata e contenere, ove disponibili:

- dati identificativi del segnalante;
- descrizione del fatto chiara e completa dei fatti;
- indicazione di tempo e luogo in cui i fatti si sono verificati;

---

direttive, decisioni e raccomandazioni e pareri dell'UE art, 2 comma 1 lett. A) n. 4) quali ad esempio, frodi, collusione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che comportano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fini è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società (art. 2, comma 1, lett. a) n. 5); atti o comportamenti che vanificano l'getto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati

- nominativi o elementi utili a identificare i soggetti coinvolti;
- eventuale documentazione a supporto;
- indicazione di eventuali altri soggetti a conoscenza dei fatti.

Sono ammesse anche segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate; esse saranno prese in considerazione secondo i criteri di attendibilità e rilevanza indicati nelle Linee Guida ANAC.

4. Canali di segnalazione interna

Il Gruppo Digital Value mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione interna.

In particolare, è possibile effettuare segnalazioni utilizzando il portale https://digitalvalue.integrityline.com, nel quale è prevista, tra l'altro, la possibilità di effettuare segnalazioni orali attraverso un sistema di messaggistica vocale.

Con riferimento a tale ultima modalità di inoltro delle segnalazioni, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, implementata a livello di Gruppo, che garantisce la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Un questionario accessibile attraverso la piattaforma consente di individuare preliminarmente la Società del Gruppo cui la segnalazione si riferisce e, quindi, guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È possibile allegare documenti alla segnalazione.

È in ogni caso possibile comunicare con l'Organismo di Vigilanza attraverso gli indirizzi mail di seguito indicati per ciascuna società, in uso esclusivo all'Organismo di Vigilanza.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo dai soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione stessa.

- Digital Value s.p.a., portale Integrity line: https://digitalvalue.integrityline.com e indirizzo email: odv-231@digitalvalue.it;
- ITD Solutions s.r.l., portale Integrity line: https://digitalvalue.integrityline.com e indirizzo email: odv-231@itdsolutions.it;
- Italware s.r.l., portale Integrity line: https://digitalvalue.integrityline.com e indirizzo email: odv-231@italware.it;
- TT Tecnosistemi s.p.a. SB, portale Integrity Line: https://digitalvalue.integrityline.com e indirizzo email: odv-231@tecnosistemi.com;
- Dimira s.r.l. portale Integrity Line: https://digitalvalue.integrityline.com e indirizzo email: odv-231@dimira.com;
- Digital Value Managed Service S.r.l., portale https://digitalvalue.integrityline.com e indirizzo mail: odv-231@digitalvaluemanagedservice.it;
- Digital Value Cyber Security s.r.l., portale https://digitalvalue.integrityline.com e indirizzo mail: odv-231@digitalvaluecybersecutity.it;
- Infordata s.p.a., portale ISWEB: https://infordata.wbisweb.it e indirizzo mail: odv-231_infordata@digitalvalue.it;

- Eurolink s.r.l., portale ISWEB: https://infordata.wbisweb.it e indirizzo mail: odv-231_eurolink@digitalvalue.it.

Su richiesta del segnalante, la segnalazione potrà inoltre essere effettuata attraverso un incontro diretto con l'Odv quale gestore delle segnalazioni stesse.

5. Gestione della segnalazione

5.1. Il soggetto gestore

La gestione delle segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza di ciascuna società del Gruppo interessata, quale soggetto autonomo, imparziale, indipendente.

Il gestore dovrà operare in assenza di conflitti di interesse, in caso di conflitto, assenza o impedimento si procede alla sostituzione secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo di Gestione e controllo delle Società.

5.2. Attività del gestore

Nell'ambito della gestione del canale interno, il Gestore:

- entro sette giorni dal ricevimento di una segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro sulla segnalazione entro tre mesi dalla ricezione;

- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono rapporti rilevanti con le Società del Gruppo. Tali informazioni sono altresì pubblicate in una sezione dedicata dei siti internet delle Società del Gruppo.

5.3 Fasi della procedura

La gestione della segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

1. ricezione della segnalazione;
2. esame preliminare e ammissibilità;
3. eventuale richiesta di integrazioni;
4. istruttoria;
5. archiviazione o adozione di misure conseguenti;
6. riscontro al segnalante.

Il gestore valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. L'Organismo di Vigilanza non è comunque tenuto ad approfondire le segnalazioni palesemente infondate o strumentali.

Le segnalazioni ricevute da soggetti interni diversi dal Gestore, quando sia espressa o desumibile la volontà del segnalante di beneficiare della tutela

whistleblowing, devono essere trasmesse al gestore entro sette giorni, con contestuale informazione al segnalante.

6. Canale di segnalazione esterna ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il canale di segnalazione interna, di fatto, non è conforme alla normativa;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che dalla segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In questi casi, la segnalazione può essere presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso lo specifico canale approntato dalla stessa Autorità.

Il segnalante può trovare tutte le informazioni utili sul sito *https://www.whistleblowing.anticorruzione.it*

7. La divulgazione pubblica

La persona segnalante può infine effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1) non sia stato dato riscontro a una segnalazione interna nei termini previsti e la successiva segnalazione esterna all'ANAC a sua volta non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3) il segnalante ha, sulla base di circostanze concrete, fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Resta fermo, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto/dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

8. Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società del Gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse e l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,

espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Tale principio è a maggior ragione applicabile alle segnalazioni anonime.

Tutte le informazioni, segnalazioni, report, etc. sono opportunamente gestiti e conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database.

Per l'accesso a tali dati/informazioni sono previste credenziali riservate.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Tutti i dati archiviati e custoditi dall'Organismo di Vigilanza possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa espressa autorizzazione scritta di quest'ultimo e della Società.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Esauritosi il conseguimento della finalità per cui i dati vengono trattati, questi ultimi vengono eliminati dal responsabile del trattamento.

Le medesime garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante sono estese alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione sino alla conclusione del procedimento.

9. Tutela della persona segnalante

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che coloro che effettuano una segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o, nei casi espressamente previsti dall'art. 15 d.lgs. 24/2023[2], divulgazione pubblica, non siano soggetti a forme di discriminazione, penalizzazione o ritorsione.

È da escludersi che il segnalante possa essere chiamato a rispondere in sede penale, civile o amministrativa rispetto alla rivelazione o alla diffusione di determinate

[2] La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista nel presente Modello, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 d.lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

informazioni rese nell'ambito di una segnalazione. Tuttavia, l'operatività di tale esclusione della responsabilità soggiace a due condizioni che necessariamente devono coesistere, ossia che:

1. al momento della rivelazione o della diffusione delle suddette informazioni vi devono essere fondati motivi per ritenere che siano indispensabili per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
2. la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. 24/2023.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo può costituire ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione della retribuzione;
- la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione;
- note disciplinari o valutazioni negative delle prestazioni;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- discriminazione, penalizzazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni reputazionali, anche mediante divulgazione di informazioni sui social media, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni non riferibili alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è posto a carico di colui che li ha posti in essere.

La violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché la segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave, costituiscono violazione del Modello e sono sanzionate.

Le tutele non si applicano nei casi di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Le informazioni relative al canale interno, al canale esterno ANAC, alle procedure applicabili e alle tutele previste sono rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro e sul sito internet aziendale.

10. Sistema sanzionatorio e disciplinare

Ferme restando le ulteriori responsabilità di legge, costituiscono violazione del Modello 231 e della presente *policy* e comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231:

- il compimento di atti ritorsivi nei confronti del segnalante o di altri soggetti protetti;
- l'ostacolare o il tentativo di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante o sul contenuto della segnalazione;
- la mancata istituzione di canali o procedure conformi, nonché la mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
- le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Tali condotte sono sanzionate secondo il sistema disciplinare interno ai sensi del Modello organizzativo 231.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può irrogare al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro; ovvero da 500 a 2.500 euro quando accerti che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

11. Conservazione della documentazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale.